



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
VERBANO CUSIO OSSOLA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO NUMERO 38 DATA PUBBLICAZIONE 28/03/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

**DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 94 DEL 27 MARZO 2025
SI RIPORTA QUANTO SEGUE:**

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**1.1 MODIFICHE AGLI ARTT. 33, 39, 101, 103 E 117 DELLE N.O.I.F.
(DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 395 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 211/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 395 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

**1.2 PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAI
COMUNICATI UFFICIALI NN. 394 E 405 DELLA L.N.D.)**

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 370/AA al n. 374/AA e dal n. 385/AA al n. 387/AA della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite dei comunicati ufficiali nn. 394 e 405 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

**1.3 LAVORO SPORTIVO IN AMBITO DILETTANTISTICO – PENSIONI
“QUOTA 100” POSSIBILITÀ DI CUMULO – SENTENZA DELLA
CORTE DEI CONTI – CONTRIBUTO 5X1000 – TERMINE 10 APRILE
PER LE NUOVE DOMANDE DI ISCRIZIONE (DALLA CIRCOLARE N.
54 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 54 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 11 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

2.1 RADUNO DI SELEZIONE RAPPRESENTATIVA UNDER 14

La Delegazione VCO rende noto i nomi di calciatori convocati per un nuovo raduno della costituenda **Rappresentativa provinciale Under 14** che parteciperà al Torneo delle Province.

Il **raduno di selezione** si terrà lunedì 31 marzo 2025 (ritrovo ore 18:00, inizio incontro ore 18:30), presso lo **stadio "Boroli"** di Gravellona Toce e in tale occasione si svolgerà un incontro amichevole con la squadra **Under 15 di ASD Gravellona San Pietro**.

I calciatori sono tenuti a presentarsi con la fotocopia del certificato medico in corso di validità da consegnare al dirigente responsabile della Rappresentativa (disposizione valida per chi non lo avesse già consegnato), e tutti sono tenuti a presentarsi con la propria tenuta da allenamento (tuta, pantaloncini, calzettoni, parastinchi e scarpe da gioco).

Per questo raduno sono convocati i seguenti calciatori unitamente alla commissione tecnica:

BAGNELLA: Abbagnano Alex, Gattei William, Mangialardo Tommaso, Reginato Cristian;

CALCIO VOGOGNA: Nini Davide;

CREVOLESE: Caffone Marco, Frassetto Lorenzo, Punchia Gabriele;

FOMARCO DON BOSCO PIEVESE: Iardella Giovanni, Spadone Samuele;

OMEGNA: Ingletti Ivan;

PRO VIGEZZO: Caretti Martin;

VERBANIA: Bego Luca, Blaseotto Nicolò, Clinco Matteo, Cova Giacomo, Della Rossa Antonio;

VOLUNTAS SUNA: Jorin Mesa Brayan

Responsabile organizzativo: Benedetto Madeo

Dirigente responsabile: Federico Ferraro

Selezionatore: Vincenzo Castanò

Collaboratore tecnico: Maurizio Iulita

I calciatori impossibilitati per seri e documentati motivi a rispondere alla suddetta convocazione, o a far parte della costituenda Rappresentativa, sono invitati a comunicare la loro indisponibilità alla Segreteria di questa Delegazione inviando una e-mail (con allegati) all'indirizzo comverbania@lnd.it.

Ringraziamo **ASD GRAVELLONA SAN PIETRO** per l'ospitalità.

2.2 TERMINE DI TESSERAMENTO CALCIATORI NON PROFESSIONISTI

Ricordiamo a tutte le società che è possibile tesserare calciatori/calciatrici con lo status di “**non professionista**” entro il 31 marzo 2025.

I calciatori e le calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

La disposizione sopra riportata non si applica a coloro che sono in posizione di svincolo in seguito a risoluzione del contratto di lavoro sportivo, il cui termine di tesseramento è scaduto il 31 gennaio scorso.

2.3 PROLUNGAMENTO ATTIVITÀ DI BASE

Le attività delle seguenti categorie dell'attività di base: **Esordienti 2° anno, Esordienti misti, Pulcini 2° anno gir. A, Pulcini 1° anno gir. B e Pulcini misti**), che termineranno breve, saranno **prolungate** di ulteriori tre turni così determinati: 12/13 aprile, 19/20 aprile, 26/27 aprile 2025.

Le giornate di gara sopra indicate sono da considerarsi ufficiali a tutti gli effetti in quanto prosecuzione dell'attività ed hanno preminenza su tornei ed altre attività organizzate dalle società.

2.4 GRUPPI SQUADRA PER FESTA PROVINCIALE DEL CALCIO GIOVANILE

In merito alla **Festa prov. del calcio giovanile** che si terrà sabato 24 maggio p.v. presso lo stadio "Curotti" di Domodossola, ogni società è invitata ad indicare i gruppi squadra con i quali intende partecipare (dagli Esordienti ai Piccoli amici), avendo cura di specificare da quanti soggetti è composto il gruppo (compresi dirigenti e tecnici).

Chiediamo cortese riscontro entro venerdì 11 aprile.

Nelle prossime settimane sarà organizzata un incontro telematico per definire gli aspetti organizzativi.

2.5 TESSERINI ABILITATI CORSO PER DIRIGENTE-ARBITRO NELL'ATTIVITÀ DI BASE

Nel CU n° 25 del 20 dicembre 2024 sono stati riportati i nominativi di coloro che hanno conseguito la **qualifica di dirigente-arbitro** in seguito allo specifico corso. Sono giacenti presso la Sede i tesserini dei seguenti soggetti:

CONENNA STEFANO, FUSARO TOMMASO, GROSSI DANIELE, LANUCARA MASSIMO, MARIANI MASSIMO, MORINELLO FRANCESCO, PRIORI MATTEO, ROLANDI ALDO.

Il tesserino deve essere ritirato dal soggetto direttamente interessato oppure da delegato munito di delega scritta.

2.6 VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE

<u>GARA</u>	<u>CATEGORIA</u>	<u>DATO VARIATO</u>
Valsessera-Libertas Vaprio	Terza cat. 10^ ritorno	Domenica 30 marzo ore 15:00
Fomarco D. Bosco Pievese-Briga	Under 19 10^ ritorno	Campo: Via A. De Gasperi, Pieve Vergonte
Valsessera-Dufour Varallo	Under 15 10^ ritorno	Venerdì 28 marzo ore 19:15, campo di Pray, via Giosuè Carducci
Bagnella-San Francesco	Under 15 10^ ritorno	Orario di inizio: 15:00
Dufour Varallo-Arona	Under 14 6^ ritorno	Domenica 30 marzo ore 10:30
Gozzano-Voluntas Suna	Under 14 6^ ritorno	Campo: stadio "D'albertas", Gozzano, via Madonna di Luzzara

Crevolese-Fomarco D. Bosco Pievese	Under 14 6 [^] ritorno	Rinviata al 16 aprile 2025 ore 18:30
---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

2.7 VARIAZIONE ORARI APERTURA SEDE DELEGAZIONE

Informiamo le Società dipendenti che nei prossimi giorni la Sede della Delegazione subirà la seguente modifica degli orari di apertura al pubblico:

- Sabato 29 marzo: aperto dalle 10:00 alle 12:00
- Martedì 1 aprile: chiuso tutto il giorno

2.8 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

CALCIO VOGOGNA, CRODO, ESIO VERBANIA, GRAVELLONA SAN PIETRO, LESA VERGANTE, OMEGNA, ORNAVASSESE, SAN FRANCESCO, VERBANIA, VERBANIA OLYMPIA.

RISULTATI

TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - R			
ARMENO	- SOCCER GATTICO VERUNO	4 - 2	
LIBERTAS VAPRIO	- MONTECRESTESE 08 ASD	0 - 2	
MEINA FOOTBALL CLUB	- OLEGGIO CASTELLO	1 - 2	
MERGOZZESE	- VALSESSERA A.S.D.	4 - 0	
PREGLIESE	- VIRTUS CRUSINALLO 1905	2 - 0	
VERBANIA OLYMPIA 20.20	- SAN MAURIZIO CALCIO	0 - 9	

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 8 Giornata - R			
SERRAVALLESE 1922	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	-	D

D delibera del Giudice sportivo

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - R		
BRIGA	- SERRAVALLESE 1922	5 - 2
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	0 - 3
GRAVELLONA SAN PIETRO	- RIVIERA D ORTA	4 - 2
VALSESSERA A.S.D.	- DUFOUR VARALLO	2 - 2
VARZESE	- CIREGGIO	3 - 1
VOLUNTAS SUNA	- FERIOLO CALCIO	2 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 8 Giornata - R		
FERIOLO CALCIO	- VARZESE	2 - 3

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - R		
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- OLIMPIA SANT AGABIO 1948	2 - 3
(1) BIANDRATE 2018	- VARZESE	2 - 1
(1) CANNOBIESE 1906	- SPORTIVA CALTIGNAGA	4 - 0
CUREGGIO CALCIO	- VIRTUS VILLADOSSOLA	13 - 0
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- MERGOZZESE	-

(1) - disputata il 22/03/2025

M non disputata per campo impraticabile

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - R		
ARONA CALCIO	- BORGOSIESA CALCIO	1 - 0
BRIGA	- S.FRANCESCO	-
(1) DUFOUR VARALLO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 4
MERGOZZESE	- US PROVIGEZZO	1 - 5
VALSESSERA A.S.D.	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 2
VOLUNTAS SUNA	- CALCIO VOGOGNA	2 - 2

(1) - disputata il 22/03/2025

M non disputata per campo impraticabile

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - R		
ACCADEMIA DEL TALENTO	- ORNAVASSESE	8 - 0
ARONA CALCIO	- CUREGGIO CALCIO	0 - 2
BAGNELLA CALCIO 1972	- VOLUNTAS SUNA	4 - 0
(1) BORGOSIESA CALCIO	- SANTALESSANDRO ANSPI ASD	3 - 0
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- DUFOUR VARALLO	2 - 1
SOCCER GATTICO VERUNO	- CREVOLESE A.S.D.	1 - 4
VERBANIA CALCIO	- GOZZANO S.S.D.AR.L.	4 - 1

(1) - disputata il 22/03/2025

ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - A			
MERGOZZESE	- S.FRANCESCO	0 - 0	
ORNAVASSESE	- MASERA	-	W
US PROVIGEZZO	- VARZESE	-	W

ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - A			
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- VERBANIA CALCIO	0 - 0	
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- CREVOLESE A.S.D.	0 - 0	
GRAVELLONA SAN PIETRO	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0	
JUVENTUS DOMO	- CALCIO VOGOGNA	0 - 0	
VOLUNTAS SUNA	- VARZESE	0 - 0	

ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - A			
BAGNELLA CALCIO 1972	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0	
BAVENO STRESA SSD A RL	- CALCIO VOGOGNA	0 - 0	
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	0 - 0	
VERBANIA CALCIO	- JUVENTUS DOMO	0 - 0	

PULCINI MISTI 7v7 PRIMAV.-VCO-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - A			
VARZESE	- VIRTUS VILLADOSSOLA	0 - 0	

PULCINI 2°anno 7v7 PRIMAV.-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A				GIRONE B - 5 Giornata - A			
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 0		A.S.D. OMEGNA CALCIO SQ.B	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0	
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0		S.FRANCESCO	- VERBANIA CALCIO SQ.B	0 - 0	
JUVENTUS DOMO	- VERBANIA CALCIO	-	R	VOLUNTAS SUNA	- VARZESE	0 - 0	

PULCINI 1°anno 7v7 PRIM.-VCO-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A		
BAGNELLA CALCIO 1972	- VERBANIA CALCIO	0 - 0	BAGNELLA CALCIO 1972 SQ.B	- JUVENTUS DOMO SQ.B	0 - 0
JUVENTUS DOMO	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 0	CREVOLESE A.S.D.	- VIRTUS VILLADOSSOLA	0 - 0
VARZESE	- ORNAVASSESE	0 - 0	S.FRANCESCO	- CANNOBIESE 1906	0 - 0

PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 4 Giornata - A		
VOLUNTAS SUNA	- CANNOBIESE 1906	0 - 0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - A			
BAVENO STRESA SSD A RL	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0	W
CANNOBIESE 1906	- BAGNELLA CALCIO 1972	-	
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- VIRTUS VILLADOSSOLA	0 - 0	
JUVENTUS DOMO	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0	

PRIMI CALCI 7 ANNI a4 PRIM-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 4 Giornata - A		
ORNAVASSESE	- CALCIO VOGOGNA	0 - 0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - A		
BAVENO STRESA SSD A RL	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0
CALCIO VOGOGNA	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 0
CREVOLESE A.S.D.	- ORNAVASSESE	0 - 0
(1) JUVENTUS DOMO	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0
VERBANIA CALCIO	- VARZESE	0 - 0

(1) - disputata il 23/03/2025

PRIMI CALCI 8 ANNI a5 PRIM-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			GIRONE B - 4 Giornata - A		
VERBANIA CALCIO	- CALCIO VOGOGNA	0 - 0	(1) GRAVELLONA SAN PIETRO	- US PROVIGEZZO	-

(1) - disputata il 26/03/2025

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 5 Giornata - A		
US PROVIGEZZO	- MASERA	0 - 0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A		
BAVENO STRESA SSD A RL	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0	BAVENO STRESA SSD A RSQ.B	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0
CALCIO VOGOGNA	- JUVENTUS DOMO	0 - 0	JUVENTUS DOMO SQ.B	- ORNAVASSESE	0 - 0
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- VERBANIA CALCIO	0 - 0	(1) US PROVIGEZZO	- MASERA	0 - 0
S.FRANCESCO	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	0 - 0	VARZESE	- VIRTUS VILLADOSSOLA	0 - 0

(1) - disputata il 26/03/2025

ATTIVITÀ DI BASE: GARE NON OMOLOGATE

TZ ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO-

GIRONE UN	4/A	15-03-25	S.FRANCESCO	US PROVIGEZZO	D
	4/A	26-03-25	VARZESE	GRAVELLONA SAN PIETRO	K
	5/A	22-03-25	ORNAVASSESE	MASERA	W
	5/A	22-03-25	US PROVIGEZZO	VARZESE	W

ZF ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM-VCO

GIRONE UN	4/A	16-03-25	BAGNELLA CALCIO 1972	JUVENTUS DOMO	W
	4/A	27-03-25	CREVOLESE A.S.D.	VOLUNTAS SUNA	K
	4/A	31-03-25	VERBANIA CALCIO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	K

ZI ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM-VCO

GIRONE UN	4/A	31-03-25	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	VERBANIA CALCIO	K
	4/A	27-03-25	CALCIO VOGOGNA	BAGNELLA CALCIO 1972	K

RZ PULCINI MISTI 7v7 PRIMA.V.-VCO-

GIRONE UN	4/A	01-04-25	BAGNELLA CALCIO 1972	VARZESE	K
	5/A	31-03-25	CALCIO VOGOGNA	GRAVELLONA SAN PIETRO	K
	5/A	03-04-25	MERGOZZESE	BAGNELLA CALCIO 1972	K

ZM PULCINI 2°anno 7v7 PRIMA.V.-VCO

GIRONE A	4/A	03-04-25	BAGNELLA CALCIO 1972	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	K
	4/A	25-03-25	CREVOLESE A.S.D.	JUVENTUS DOMO	K
	4/A	26-03-25	VERBANIA CALCIO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	K
	5/A	22-03-25	JUVENTUS DOMO	VERBANIA CALCIO	R
GIRONE B	4/A	15-03-25	VARZESE	A.S.D. OMEGNA CALCIO SQ.B	W

ZT PULCINI 1°anno 7v7 PRIM.-VCO-

GIRONE A	4/A	07-04-25	VERBANIA CALCIO	JUVENTUS DOMO	K
GIRONE B	4/A	26-03-25	VIRTUS VILLADOSSOLA	VOLUNTAS SUNA	K

RB PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM-VCO

GIRONE UN	4/A	02-04-25	BAGNELLA CALCIO 1972	JUVENTUS DOMO	K
	4/A	15-03-25	VIRTUS VILLADOSSOLA	BAVENO STRESA SSD A RL	W

5/A	22-03-25	CANNOBIESE 1906	BAGNELLA CALCIO 1972	W
5/A	26-03-25	ORNAVASSESE	MERGOZZESE	K

6V PRIMI CALCI 7 ANNI a4 PRIM-VCO

GIRONE	UN	4/A	02-04-25	BAGNELLA CALCIO 1972	BAVENO STRESA SSD A RL	K
--------	----	-----	----------	----------------------	------------------------	---

8V PRIMI CALCI 8 ANNI a5 PRIM-VCO

GIRONE	B	4/A	26-03-25	GRAVELLONA SAN PIETRO	US PROVIGEZZO	W
		4/A	15-03-25	VIRTUS VILLADOSSOLA	CANNOBIESE 1906	W

Legenda:

R referto mancanti
W gara rinviata per accordo
K recupero programmato
D delibera del Giudice sportivo

I **referti mancanti** devono giungere entro la disputa della gara successiva ai sensi di quanto stabilito dal CU n° 1 SGS.

Le **gare rinviate per accordo** e di cui non sia già stata fissata una data di recupero devono essere recuperate entro 15 giorni dalla data originaria.

In entrambi i casi sopra citati il mancato rispetto dei termini comporta la irrogazione di una sanzione pecuniaria.

GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice sportivo geom. Bruno Colusso, coadiuvato dal Sostituto avv. Giuliano Clementi, assistito dal rappresentante AIA sig. Mauro Jodero, ha assunto le decisioni che si riportano integralmente secondo quanto in atti:

TERZA CATEGORIA

GARE DEL 23/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 15/ 5/2025

LIPARI ANTONIO (PREGLIESE)

Allontanato dal terreno di gioco per plateali proteste. Alla notifica del provvedimento teneva un comportamento molto aggressivo nei confronti dell'arbitro, venendo trattenuto dal proprio allenatore. Dall'esterno reiterava il comportamento minaccioso.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASTANO CLAUDIO (MERGOZZESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARZI MARCO (ARMENO) MARTINI ALESSANDRO (MONTECRESTESE 08 ASD)

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

GARE DEL 25/ 3/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 25/ 3/2025 SERRAVALLESE 1922 - FOMARCO DON BOSCO PIEVESE

Poiché la Società Fomarco Don Bosco Pievelese non si è presentata in campo per la disputa della gara, si delibera:

- di assegnare gara persa alla Società Fomarco Don Bosco Pievelese, in applicazione dell'articolo 53 comma e comma 7 delle N.O.I.F. ed in applicazione dell'articolo 10 comma 1 e comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva con il seguente punteggio: Serravallese - Fomarco Don Bosco Pievelese 3 – 0;
- di penalizzare la società Fomarco Don Bosco Pievelese di un punto in classifica ai sensi dell'art. 10 comma 4 del CGS;
- di comminare l'ammenda di € 100,00 prevista per la prima rinuncia

GARE DEL 22/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 FERILOLO CALCIO

Per danneggiamento da parte di propri tesserati non identificati della porta di ingresso dello spogliatoio destinato alla squadra ospite. Saranno a carico della società Feriolo Calcio le spese di riparazione della stessa.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BASSI JACOPO (FERIOLO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MORBIN EDOARDO (BRIGA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PLACCHI MARCO (A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906) RIGOLI TOMMASO (A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)

BRUNO SAMUELE (FERIOLO CALCIO) PECORARO RICCARDO (RIVIERA D ORTA)

RADI ILYASE (RIVIERA D ORTA) IURASCU LEONARDO (SERRAVALLESE 1922)

TERRACCIANO MANUEL (SERRAVALLESE 1922)

GARE DEL 25/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

FOMARCO DON BOSCO PIEVESE
Per mancata disputa della gara.

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

FOMARCO DON BOSCO PIEVESE 1
Per mancata disputa della gara.

AMMENDA

Euro 100,00 FOMARCO DON BOSCO PIEVESE
Per mancata presentazione in campo

GARE DEL 27/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/ 4/2025

PISCIA ROBERTO (FERIOLO CALCIO)

Per intemperanze nei confronti dell'arbitro, contestava vivacemente le decisioni assunte dal Direttore di gara

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO

GARE DEL 22/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 15/ 4/2025

TETTAMANTI MARCO (CANNOBIESE 1906)

Allontanato dal terreno di gioco per aver avuto una lite con l'allenatore della squadra avversaria.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/ 4/2025

SALETTA FABRIZIO (SPORTIVA CALTIGNAGA)

Allontanato dal terreno di gioco per aver avuto una lite con il massaggiatore della squadra avversaria.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALLIPARI ANTONIO BRIAN (SPORTIVA CALTIGNAGA)

MICHELOTTI GIOVANNI (SPORTIVA CALTIGNAGA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

QIU YIHANG DAVIDE (BIANDRATE 2018)

SERRA EMANUELE (BIANDRATE 2018)

GASPARINI ANDREA (CANNOBIESE 1906)

POSA KEVIN (CANNOBIESE 1906)

GARE DEL 23/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

GARE DEL 23/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 5/ 4/2025

SQUALIFICA

VALLESE RICCARDO (ARONA CALCIO)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CANE STEFANO (CALCIO VOGOGNA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AFFAOUI YOUSEF (US PROVIGEZZO)

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

GARE DEL 22/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MODICA AMORE LORENZO (SANTALESSANDRO ANSPI
ASD)

GARE DEL 23/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PEROZZO MATTEO

(ORNAVASSESE)

ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO

GARE DEL 15/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 S.FRANCESCO

Per non avere inviato gli atti di gara entro il termine previsto

IL GIUDICE SPORTIVO
BRUNO COLUSSO

Dal CU Regionale n° 94 del 27 marzo 2025 si riporta quanto segue:

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A **LIVELLO TERRITORIALE**

Seduta del 21/3/2025

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (Presidente), Avv. Fabrizio Bernardi (estensore), Avv. Antonio Vallone

Ricorso della Società VIRTUS CRUSINALLO 1905 avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 35 del 07.03.2025 della Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola, in relazione alla gara Valsessera-Virtus Crusinallo, disputata in data 01.03.2025, Campionato di Terza Categoria.

Con ricorso inviato in data 12.03.2025, la società Virtus Crusinallo si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore Bouchbika Osama con la squalifica per 8 gare per aver partecipato ad una rissa e per condotta violenta verso un calciatore avversario colpito con calci e pugni nonché il calciatore Gaye Mbaye Gueye con la squalifica per 6 gare per condotta

violenta verso alcuni calciatori avversari ed infine ha sanzionato la società con l'ammenda di euro 150 per responsabilità oggettiva per le condotte dei propri tesserati nonché per il comportamento minaccioso ed offensivo dei propri sostenitori verso alcuni giocatori avversari.

La società ricorrente pone in evidenza il contesto che ha caratterizzato l'incontro ed in particolare i ripetuti insulti e ululati a sfondo razziale indirizzati verso alcuni calciatori dai sostenitori avversari. Fino a giungere all'episodio che ha ingenerato la rissa ovvero il calciatore Gaye essere apostrofato da un avversario con l'epiteto "sei un negro di merda". L'arbitro, a detta del ricorrente, avrebbe riportato i fatti in maniera incompleta ed individuato i responsabili con approssimazione. La ricorrente chiede un contenimento delle sanzioni.

La decisione del G.S. è corretta nei presupposti ma può essere rivista in termini sanzionatori.

Non viene sottaciuto il contesto di provocazione (anche ambientale) che ha portato i calciatori sanzionati a reagire. Del resto, il calciatore del Valsessera che ha acceso la miccia con la pesante frase a sfondo razziale è stato sanzionato in termini severi con la squalifica per 12 gare.

Lo stesso ricorrente non nega le condotte tenute dai tesserati sanzionati.

L'esasperazione dei due calciatori squalificati è verosimilmente montata durante tutto l'incontro posto che i fatti si sono verificati al termine della gara. Circostanze tutte che portano a ridimensionare lievemente la gravità del gesto.

La squalifica è peraltro corretta in quanto non è comunque consentito reagire con violenza, tantopiù colpendo più avversari.

Corretta la quantificazione dell'ammenda alla società, il cui importo è proporzionato anche solo al profilo dell'indubbia responsabilità oggettiva.

Per tali motivi, in parziale accoglimento del reclamo, si

RIDUCE

la squalifica in capo al calciatore Bouchbika Osama a 6 gare effettive, si

RIDUCE

la squalifica in capo al calciatore Gaye Mbaye Gueye a 4 gare effettive, si

CONFERMA

l'ammenda in capo alla società ricorrente.

Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

Il Presidente

(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

Le ammende comminate con il presente Comunicato devono essere versate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione a mezzo bonifico bancario o in contanti presso la Sede.

Publicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 28 marzo 2025.

IL SEGRETARIO
Sergio Belli

IL DELEGATO
Benedetto Madeo

PROGRAMMA GARE

COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -VCO

FINALE

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CREVOLESE A.S.D.	FC ESIO VERBANIA	A	02/04/2025 20:30	533 LUIGI FORLANO	STRESA	VIA FIUME 4

TERZA CATEGORIA

GIRONE UN - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARMENO	VALSESSERA A.S.D.	R	06/04/2025 15:00	2349 COMUNALE	ARMENO	VIA ONDELLA
LIBERTAS VAPRIO	VIRTUS CRUSINALLO 1905	R	06/04/2025 15:00	572 COMUNALE	VAPRIO D'AGOGNA	VIA NOVARA 15
MEINA FOOTBALL CLUB	MONTECRESTESE 08 ASD	R	06/04/2025 15:00	331 SERGIO STORELLI	MEINA	VIA DOTT. CELESTINO DOSI, 12
MERGOZZESE	VERBANIA OLYMPIA 20.20	R	06/04/2025 15:00	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
OLEGGIO CASTELLO	SOCCER GATTICO VERUNO	R	06/04/2025 15:00	388 COMUNALE	OLEGGIO CASTELLO	VIA PER COMIGNAGO, 15
PREGLIESE	SAN MAURIZIO CALCIO	R	06/04/2025 15:00	226 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

GIRONE UN - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BRIGA	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	R	05/04/2025 15:00	91 COMUNALE	BRIGA NOVARESE	VIA ROMA, 63
GRAVELLONA SAN PIETRO	FERIOLO CALCIO	R	05/04/2025 15:00	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
RIVIERA D ORTA	DUFOR VARALLO	R	05/04/2025 15:00	394 COMUNALE	ORTA SAN GIULIO	VIA PIANO LEGRO, 26
VALSESSERA A.S.D.	CIREGGIO	R	05/04/2025 15:00	225 COMUNALE	CREVACUORE	REGIONE ISOLA
VARZESE	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	R	05/04/2025 15:00	576 COMUNALE	VARZO	VIA DOMODOSSOLA, FRAZ. RIVA
VOLUNTAS SUNA	SERRAVALLESE 1922	R	05/04/2025 15:00	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO

GIRONE UN - 9 Giornata RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	MERGOZZESE	R	02/04/2025 19:30	1156 COMUNALE	NOVARA	VIA ARDEMAGNI

GIRONE UN - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	POLISPORTIVA SAN GIACOMO	R	06/04/2025 10:30	134 COMUNALE	CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE
BIANDRATE 2018	OLIMPIA SANT AGABIO 1948	R	06/04/2025 10:30	52 COMUNALE	BIANDRATE	VIA SAN GIACOMO, 17
CUREGGIO CALCIO	MERGOZZESE	R	06/04/2025 10:30	712 COMUNALE	CRESSA	VIA MARTIRI
SPORTIVA CALTIGNAGA	VARZESE	R	06/04/2025 10:30	108 COMUNALE	CALTIGNAGA	VIA DELLO SPORT, 1
VEVERI 1974	VIRTUS VILLADOSSOLA	R	06/04/2025 10:30	598 COMUNALE	VEVERI - NOVARA	VIA SANTA CATERINA

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO**GIRONE UN - 9 Giornata RECUPERO**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BRIGA	S.FRANCESCO	R	02/04/2025 19:30	2211 GAETANO SCIREA	PARUZZARO	VIA CAMPO SPORTIVO, 2

GIRONE UN - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DUFOUR VARALLO	BAGNELLA CALCIO 1972	R	05/04/2025 10:30	9013 BACCI "SUSSIDIARIO"	VARALLO SESIA	FRAZ. ROCCAPIETRA
ARONA CALCIO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	R	06/04/2025 10:30	3368 SINTETICO "MONTE NERO"	ARONA - MERCURAGO	VIA MONTE NERO, 47
BRIGA	BORGOSIESIA CALCIO	R	06/04/2025 10:30	2211 GAETANO SCIREA	PARUZZARO	VIA CAMPO SPORTIVO, 2
MERGOZZESE	VALSESSERA A.S.D.	R	06/04/2025 10:30	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
S.FRANCESCO	CALCIO VOGOGNA	R	06/04/2025 10:30	1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8
VOLUNTAS SUNA	US PROVIGEZZO	R	06/04/2025 10:30	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO**GIRONE UN - 7 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BORGOSIESIA CALCIO	DUFOUR VARALLO	R	05/04/2025 15:00	290 COMUNALE	GRIGNASCO	VIA DELLA MADONNA
ACCADEMIA DEL TALENTO	CUREGGIO CALCIO	R	06/04/2025 10:30	914 CATERINA BELLOTTI	GHEMME	VIA X MARTIRI REG. CATTANEA
ARONA CALCIO	CREVOLESE A.S.D.	R	06/04/2025 15:30	3368 SINTETICO "MONTE NERO"	ARONA - MERCURAGO	VIA MONTE NERO, 47
BAGNELLA CALCIO 1972	SANTALESSANDRO ANSPI ASD	R	06/04/2025 10:30	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	VERBANIA CALCIO	R	06/04/2025 15:00	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
SOCCER GATTICO VERUNO	GOZZANO S.S.D.AR.L.	R	06/04/2025 15:00	1980 COMUNALE	VERUNO	VIA BORROMEO
VOLUNTAS SUNA	ORNAVASSESE	R	06/04/2025 18:00	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO-

GIRONE UN - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GRAVELLONA SAN PIETRO	ORNAVASSESE	A	05/04/2025 15:30	287 LUCCHINI	GRAVELLONA TOCE	VIA FRANCESCO ALBERTINI
MERGOZZESE	VARZESE	A	05/04/2025 14:30	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
US PROVIGEZZO	MASERA	A	05/04/2025 14:30	719 COMUNALE	SANTA MARIA MAGGIORE	LOC. PRAUDINA

ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM-VCO

GIRONE UN - 4 Giornata RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VERBANIA CALCIO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	31/03/2025 18:00	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

GIRONE UN - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CREVOLESE A.S.D.	BAVENO STRESA SSD A RL	A	05/04/2025 14:30	226 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	VARZESE	A	05/04/2025 16:00	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
GRAVELLONA SAN PIETRO	VERBANIA CALCIO	A	05/04/2025 14:00	287 LUCCHINI	GRAVELLONA TOCE	VIA FRANCESCO ALBERTINI
JUVENTUS DOMO	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	A	05/04/2025 14:00	239 NOSERE	NOSERE - DOMODOSSOLA	REGIONE ALLE NOSERE
VOLUNTAS SUNA	BAGNELLA CALCIO 1972	A	05/04/2025 14:30	2233 COMUNALE ADB C9 ERBA NATURALE	CAMBIASCA	VIA ALLE LUNGHE

ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM-VCO

GIRONE UN - 4 Giornata RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	VERBANIA CALCIO	A	31/03/2025 18:30	389 LIBERAZIONE	OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO

GIRONE UN - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	CALCIO VOGOGNA	A	05/04/2025 14:30	2234 COMUNALE	RAMATE - CASALE CORTE CERRO	VIA XXV APRILE
BAVENO STRESA SSD A RL	BAGNELLA CALCIO 1972	A	05/04/2025 15:00	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	JUVENTUS DOMO	A	05/04/2025 14:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
VERBANIA CALCIO	VOLUNTAS SUNA	A	05/04/2025 15:30	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

PULCINI MISTI 7v7 PRIMAV.-VCO-

GIRONE UN - 5 Giornata RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO VOGOGNA	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	31/03/2025 18:00	958 ANGELO TERZI	PIEDIMULERA	VIA BRAILLE, LOC. MOIACHINA

GIRONE UN - 4 Giornata RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	VARZESE	A	01/04/2025 18:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C

GIRONE UN - 5 Giornata RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MERGOZZESE	BAGNELLA CALCIO 1972	A	03/04/2025 18:30	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA

GIRONE UN - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	05/04/2025 14:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
MERGOZZESE	VIRTUS VILLADOSSOLA	A	05/04/2025 14:30	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
VARZESE	US PROVIGEZZO	A	05/04/2025 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO

PULCINI 2°anno 7v7 PRIMAV.-VCO

GIRONE A - 4 Giornata RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	A	03/04/2025 18:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	VERBANIA CALCIO	A	05/04/2025 14:30	134 COMUNALE	CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE
BAGNELLA CALCIO 1972	CREVOLESE A.S.D.	A	05/04/2025 14:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	BAVENO STRESA SSD A RL	A	05/04/2025 14:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GRAVELLONA SAN PIETRO	VOLUNTAS SUNA	R	05/04/2025 15:30	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
S.FRANCESCO	A.S.D. OMEGNA CALCIO SQ.B	R	05/04/2025 14:00	1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8
VERBANIA CALCIO SQ.B	VARZESE	R	05/04/2025 15:30	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

PULCINI 1°anno 7v7 PRIM.-VCO-

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	VARZESE	R	05/04/2025 14:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
ORNAVASSESE	JUVENTUS DOMO	R	05/04/2025 14:00	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
VERBANIA CALCIO	BAVENO STRESA SSD A RL	R	05/04/2025 14:00	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

GIRONE A - 4 Giornata RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VERBANIA CALCIO	JUVENTUS DOMO	A	07/04/2025 18:30	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972 SQ.B	S.FRANCESCO	A	05/04/2025 14:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
VIRTUS VILLADOSSOLA	JUVENTUS DOMO SQ.B	A	05/04/2025 14:30	607 FELINO E FRANCO POSCIO	VILLADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1
VOLUNTAS SUNA	CANNOBIESE 1906	A	05/04/2025 14:15	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM-VCO

GIRONE UN - 4 Giornata RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	JUVENTUS DOMO	A	02/04/2025 18:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C

GIRONE UN - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAVENO STRESA SSD A RL	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	05/04/2025 14:30	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
CANNOBIESE 1906	MERGOZZESE	A	05/04/2025 14:30	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	VOLUNTAS SUNA	A	05/04/2025 14:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
JUVENTUS DOMO	ORNAVASSESE	A	05/04/2025 14:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
VIRTUS VILLADOSSOLA	BAGNELLA CALCIO 1972	A	05/04/2025 14:30	607 FELINO E FRANCO POSCIO	VILLADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1

PRIMI CALCI 7 ANNI a4 PRIM-VCO

GIRONE UN - 4 Giornata RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	BAVENO STRESA SSD A RL	A	02/04/2025 18:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C

GIRONE UN - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAVENO STRESA SSD A RL	VERBANIA CALCIO	A	05/04/2025 14:30	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
CALCIO VOGOGNA	VOLUNTAS SUNA	A	05/04/2025 14:30	629 BONOMINI	VOGOGNA	VIA PASSARELLA, 12
CREVOLESE A.S.D.	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	05/04/2025 14:30	2235 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA - LOC. CADDO	LOCALITA CADDO
JUVENTUS DOMO	VARZESE	A	05/04/2025 11:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
ORNAVASSESE	BAGNELLA CALCIO 1972	A	05/04/2025 14:00	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27

PRIMI CALCI 8 ANNI a5 PRIM-VCO

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	A	05/04/2025 14:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
BAVENO STRESA SSD A RL	S.FRANCESCO	A	05/04/2025 16:30	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
CALCIO VOGOGNA	VOLUNTAS SUNA	A	05/04/2025 10:45	629 BONOMINI	VOGOGNA	VIA PASSARELLA, 12
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	JUVENTUS DOMO	A	05/04/2025 16:00	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3

GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAVENO STRESA SSD A RSQ.B	US PROVIGEZZO	A	05/04/2025 11:00	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
CANNOBIESE 1906	MASERA	A	05/04/2025 14:30	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
JUVENTUS DOMO SQ.B	VIRTUS VILLADOSSOLA	A	05/04/2025 14:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
VARZESE	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	05/04/2025 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO



Roma, 24 marzo 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 54

**Oggetto: 1) Lavoro sportivo in ambito dilettantistico – Pensioni “Quota 100”- Possibilità di cumulo – Sentenza della Corte dei Conti –
2) Contributo 5 x 1000 – Termine 10 aprile per le nuove domande di iscrizione –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 11-2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 11 – 2025

**Oggetto: 1) Lavoro sportivo in ambito dilettantistico – Pensioni “Quota 100” -
Possibilità di cumulo – Sentenza della Corte dei Conti –
2) Contributo 5 x 1000 – Termine 10 aprile per le nuove domande di iscrizione –**

1 – Si segnala una interessante sentenza n. 19 del 16 gennaio 2025, emessa dalla Corte dei Conti – Sezione del Veneto, concernente la importante questione sollevata dall’INPS in merito alla incumulabilità dei compensi di collaborazioni coordinate e continuative nell’ambito dello sport dilettantistico percepiti da soggetti pensionati “Quota 100”.

Come è noto, l’art. 14 del D. L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, ha introdotto la possibilità di accedere alla pensione anticipata per i soggetti con 62 anni di età e 32 anni di versamenti contributivi - cd. “Quota 100”.

Il comma 3 dello stesso articolo 14, ha stabilito che la “Quota 100” non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

Con il D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, e successive modificazioni, emanato in attuazione della riforma dello sport, i compensi di lavoro sportivo nel settore dello sport dilettantistico, che in precedenza erano considerati “redditi diversi”, sono stati inquadrati tra i “redditi di lavoro dipendente o assimilati” o tra quelli di “lavoro autonomo”.

L’INPS, conformemente a quanto stabilito dal suddetto comma 3, dell’art. 14 del D. L. n. 4/2019, ha iniziato a contestare ai soggetti pensionati “Quota 100” e percettori di compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative rese nell’ambito dello sport dilettantistico, l’incompatibilità dei medesimi compensi sportivi con la pensione, con conseguente revoca del trattamento pensionistico e richiesta di restituzione delle somme erogate a titolo di pensione.

Ciò ha creato e sta creando notevoli preoccupazioni per i soggetti interessati e si invoca, nelle sedi opportune, un intervento legislativo per dirimere la problematica escludendo i compensi sportivi in argomento da quanto previsto dal citato comma 3 del richiamato art. 14.

Sulla questione, nel contempo, è intervenuta la predetta sentenza n. 19 del 16 gennaio 2025, della Corte di Conti - Sezione del Veneto, che, almeno parzialmente, si è pronunciata a favore dei percettori del compenso sportivo in argomento, purchè di importo non superiore a 5.000,00 euro.

L’assunto dei Magistrati della Corte dei Conti veneta, anche in ossequio dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 234 del 24 novembre 2022, che ha ritenuto legittima la norma recata dal citato comma 3, precisando, tra l’altro, che l’incumulabilità è rivolta a garantire un’effettiva uscita del pensionato dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale all’interno di un sistema previdenziale sostenibile.

In virtù di tali considerazioni, la citata Corte dei Conti ha evidenziato che la natura dei rapporti di lavoro sportivo non sempre può essere concepita, specie se remunerata in misura minima, 5.000,00 euro annui, come una stabile ed effettiva occupazione lavorativa, specie poi nella considerazione che l’attività sportiva dilettantistica posta in essere dai soggetti in argomento ha una importante funzione sociale, con particolare riferimento all’attività sportiva giovanile e, pertanto, non può essere riportata rigidamente nel mercato del lavoro.

Infatti, hanno tra l’altro ritenuto i Magistrati, il compenso inferiore a 5.000,00 euro annui, al pari del lavoro autonomo occasionale, non solo non comporta, data la sua esiguità, un reinserimento nel mercato del lavoro, ma non incide nemmeno sul sistema pensionistico.

Conseguentemente, conclude la sentenza, la incumulabilità di cui al citato comma 3 dell’art. 14, del

Decreto Legge n. 4/2019, non opera sul compenso sportivo in argomento inferiore al suddetto importo di 5.000,00 euro.

2 – Entro il 10 aprile 2025, le Associazioni Sportive Dilettantistiche di nuova costituzione o le ASD che non si sono iscritte nell'anno precedente o quelle non regolarmente iscritte e prive dei requisiti nell'anno precedente, possono richiedere di iscriversi nell'elenco permanente dei soggetti che richiedono di essere ammessi al contributo del 5 per mille.

Per l'ammissione al contributo necessitano i seguenti requisiti:

- iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RNASD -
- svolgimento di una rilevante attività sociale;
- presenza, all'interno dell'organizzazione sportiva, di un settore giovanile;
- affiliazione ad una Federazione sportiva riconosciuta dal CONI;
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni ovvero avviamento e formazione allo sport di persone di età non inferiore a 60 anni e/o di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Per essere ammessi al contributo deve essere compilato, con apposito software, il modello tracciato sul sito CONI e inviarlo, anche per il tramite di intermediari abilitati, all'Agenzia delle Entrate entro il 10 aprile 2025.

Non sono accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Si riporta, di seguito, la tempistica dei vari adempimenti:

-Inizio presentazione domanda di iscrizione	8 marzo	2025
-termine per l'invio della domanda di iscrizione	10 aprile	2025
-pubblicazione elenco provvisorio da parte del CONI	20 aprile	2025
-richiesta correzione di errori in merito all'elenco provvisorio	30 aprile	2025
-pubblicazione dell'elenco definitivo	10 maggio	2025
-termine regolarizzazione domande tardive con sanzione di € 250,00 con Mod. F24- ELIDE- codice tributo 8115 -	30 settembre	2025

Come è noto, invece, le ASD che sono già iscritte nell'elenco permanente, per le quali permangono nell'anno le condizioni previste dalla legge, non sono più tenute per gli anni successivi ad effettuare una nuova comunicazione, fatto salvo il caso di variazione del rappresentante legale, che necessita di trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva della precedente all'Ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 aprile 2025.



COMUNICATO UFFICIALE N. 394
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 370/AA al n. 374/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 370/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 410 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Roberto RIPPA avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto RIPPA, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di preparatore atletico per la società GLADIATOR 1924 SSD A RL, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per aver richiesto, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, innanzi al Collegio Arbitrale della LND e verso la società ASD NOCERINA CALCIO 1919 cui precedentemente era tesserato, emolumenti ai quali lo stesso aveva espressamente e consapevolmente rinunciato con liberatoria valida ed efficace, nonché per aver temerariamente sostenuto l'apocrifia della sottoscrizione ivi apposta nonostante, come confermato dalla CTU grafogiudiziaria, questa fosse autentica;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Roberto RIPPA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Roberto RIPPA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 371/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 390 pf 24-25 adottato nei confronti della Sig.ra Mariasole BERARDI avente ad oggetto la seguente condotta:

Mariasole BERARDI, all'epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Rieti, in violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere la stessa, in data 27.10.2024, mentre si trovava in tribuna per assistere come spettatore alla gara F.C. Rieti 1936 Asd – Nova 7, valevole per il girone A del Campionato Under 14 Provinciale, proferito all'indirizzo della sig.ra Asja Fancera, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Rieti designata a dirigere il predetto incontro, espressioni offensive;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig.ra Mariasole BERARDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 2 (due) mesi di sospensione per la Sig.ra Mariasole BERARDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 372/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 399 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Emanuele DECILESI, Enrico PASTORELLO, Miralem FOJNICA, Matteo BORILE, Nicola MILAN, Tobi FERRO e della società A.S.D. POLISPORTIVA TRIBANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Emanuele DECILESI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2024 – 2025, nonché dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, omesso di tesserare e di affidare per ogni categoria, il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre Primi Calci, Pulcini Misti ed Esordienti della società dallo stesso rappresentata ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2024 – 2025 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre militanti nelle categorie di base Primi Calci, Pulcini Misti ed Esordienti della società dallo stesso rappresentata ai sigg.ri Fojnica Miralem, Enrico Pastorello, Tobi Ferro, Matteo Borile, Nicola Milan, sebbene gli stessi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Enrico PASTORELLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Polisportiva Tribano militante nella categoria Pulcini Misti, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, dirigendo tecnicamente la squadra anche in occasione della gara Polisportiva Tribano – Agna Academy dell'11.12.2024, valevole per il girone E del campionato Pulcini Misti, nonché in occasione delle seguenti gare valevoli per il girone F della categoria Pulcini Misti: Redentore - Polisportiva Tribano del 27.10.2024, Polisportiva Tribano - Castelbaldo del 3.11.2024, Borgo Veneto – Polisportiva Tribano del 14.11.2024, Polisportiva Tribano - La Rocca Monselice del 18.11.2024, Polisportiva Tribano - Colli Euganei del 24.11.2024 e Polisportiva Tribano - Montagnana del 9.12.2024;

Miralem FOJNICA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Polisportiva Tribano militante nel campionato Esordienti, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, dirigendo tecnicamente la squadra anche in occasione delle seguenti gare: La Rocca Monselice - Polisportiva Tribano del 5.10.2024, Polisportiva Tribano - La Rocca Monselice del 12.10.2024, Azzurra Due Carrare - Polisportiva Tribano del 24.10.2024, Polisportiva Tribano - Colli Euganei del 26.10.2024, Borgo Veneto - Polisportiva Tribano del 2.11.2024, Redentore - Polisportiva Tribano del 9.11.2024, Polisportiva Tribano - Borgo Anguillara del 16.11.2024, Nuovo Ponso Ospedaletto - Polisportiva Tribano del 23.11.2024 e Polisportiva Tribano - Colli Euganei del 30.11.2024;

Matteo BORILE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nella categoria Primi Calci Misti della società A.S.D. Polisportiva Tribano, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, dirigendo tecnicamente la squadra anche in occasione della gara disputata nell'ambito del Raggruppamento Primi Calci Misti del 9.11.2024;

Nicola MILAN, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, assunto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nella categoria Primi Calci Misti della società A.S.D. Polisportiva Tribano, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, in occasione delle gare disputate nell'ambito delle seguenti competizioni: Raggruppamento di quattro squadre ad Aguilara Veneta (PD) del 5.10.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Agna (PD) del 12.10.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Tribano (PD) del 26.10.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Bagnoli di Sopra (PD) del 2.11.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Conselve (PD) del 9.11.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Tribano (PD) del 30.11.2024;

Tobi FERRO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Polisportiva Tribano militante nel campionato Pulcini Misti, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, dirigendo tecnicamente la squadra anche in

occasione delle gare Polisportiva Tribano - Nuovo Ponso Ospedaletto del 6.10.2024, A.C. Este – Polisportiva Tribano del 13.10.2024 e Virtus Bagnoli Arre – Polisportiva Tribano – del 30.11.2024, tutte valevoli per il girone F del campionato Pulcini Misti;

A.S.D. POLISPORTIVA TRIBANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Emanuele Decilesi, Miralem Fojnica, Enrico Pastorello, Tobi Ferro, Matteo Borile e Nicola Milan;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Emanuele DECILESI,
 - Sig. Enrico PASTORELLO,
 - Sig. Miralem FOJNICA,
 - Sig. Matteo BORILE,
 - Sig. Nicola MILAN,
 - Sig. Tobi FERRO,
 - Società A.S.D. POLISPORTIVA TRIBANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Emanuele DECILESI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Emanuele DECILESI,
 - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Enrico PASTORELLO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Miralem FOJNICA,
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Matteo BORILE,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Nicola MILAN,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Tobi FERRO,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA TRIBANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 373/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 366 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni GATTO, Alberto Giovanni ANTOCI e Luciano DI VITA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni GATTO, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società A.S.D. Ragusa Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale responsabile del settore giovanile della società A.S.D. Ragusa Calcio, consentito e comunque non impedito al calciatore Sig. Luciano Di Vita di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Ragusa Calcio, alla gara Siracusa Calcio - A.S.D. Ragusa Calcio del 7.10.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19 di serie D, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 430 del 26.4.2024 del Comitato Regionale Sicilia;

Alberto Giovanni ANTOCI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Ragusa Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara della squadra della società A.S.D. Ragusa Calcio consegnata all'arbitro in occasione dell'incontro Siracusa Calcio - A.S.D. Ragusa Calcio del 7.10.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19 di serie D, nella quale è inserito il nominativo del calciatore Sig. Luciano Di Vita, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tale incontro nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 430 del 26.4.2024 del Comitato Regionale Sicilia;

Luciano DI VITA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Ragusa Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Ragusa Calcio, alla gara Siracusa Calcio - A.S.D. Ragusa Calcio del 7.10.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19 di serie D, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 430 del 26.4.2024 del Comitato Regionale Sicilia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giovanni GATTO,
 - Sig. Alberto Giovanni ANTOCI,
 - Sig. Luciano DI VITA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni GATTO,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alberto Giovanni ANTOCI,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Luciano DI VITA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 374/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 424 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Roberto CALAMARI, e della società FOSSANO CALCIO SSD a R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto CALAMARI, all'epoca dei fatti Vice Presidente con poteri di rappresentanza della società Fossano Calcio SSD a R.L., in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6.10.2024, al termine della gara Murazzo-Sant'Albano, valevole per il Girone F del campionato di Prima Categoria del C.R. Piemonte V.d.A., trovandosi all'interno del recinto di gioco in qualità di responsabile del campo di gara per conto della società Fossano Calcio SSD a R.L., afferrato e stretto con veemenza il braccio del direttore di gara nonché per aver cercato di colpirlo con uno schiaffo, colpendo la porta dello spogliatoio che nel frattempo veniva chiusa dall'arbitro, e per aver rivolto all'indirizzo di quest'ultimo espressioni offensive;

FOSSANO CALCIO SSD a R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Roberto Calamari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Roberto CALAMARI,
 - Società FOSSANO CALCIO SSD a R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto CALAMARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Roberto CALAMARI,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società FOSSANO CALCIO SSD a R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 395
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 211/A della F.I.G.C inerente la modifica degli artt. 33, 39, 101, 103, 117 delle NOIF.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/A

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 33, 39, 101, 103, 117 delle NOIF;
- preso atto della delega conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 26 febbraio 2025;
- sentiti i Vice-Presidenti FIGC e i Presidenti delle Componenti federali;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 33, 39, 101, 103, 117 delle NOIF, secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 33

I “giovani di serie”

1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.

2. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, **ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all’ultimo capoverso del successivo comma 2 ter**, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

2 ter. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:

a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio del diritto di opzione da parte della società;

b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest’ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell’opzione;

c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell’ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

Qualora il/la calciatore/calciatrice sia trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all’art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato.

A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la

calciatore/calciatrice “giovane di serie” può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito o confermato tale qualifica prima del compimento del 17° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati/e a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato/a, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un’unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i/le calciatori/**calciatrici** maggiorenni e per i/le calciatori/**calciatrici** minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del/**della** calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Norme transitorie

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2025, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti i/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 *bis* trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i/le calciatori/calciatrici “giovani di serie” che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva. Qualora detto nuovo tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 *bis* va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 *bis* non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.

Il comma 2 *ter* trova applicazione dal 1° luglio 2025.

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima dell'entrata in vigore del comma 2 *bis* mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 *bis*.

Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024

Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.

A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Art. 39

Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici

1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

1 *bis*. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il/la calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il/la giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il/la giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal

legale rappresentante della società e dal/dalla calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, esclusivamente dall' esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega competente.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito:

- i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento;
- ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa);
- iii) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.

4. In caso di trasferimento del/delle calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.

5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 101

I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai

sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", "giocatori e giocatrici di Calcio a 5" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati.

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;

b) che sia precisato l'importo convenuto;

c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6 bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;

b) che sia precisato l'importo convenuto;

c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o

meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

6 ter. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” o “non professionisti” tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

- a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
- b) che sia precisato l’importo convenuto;
- c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
- d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del/della calciatore/calciatrice “giovane di serie” già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società cedente e **purché non abbia sottoscritto o non sottoscriva alcun contratto di apprendistato con le società coinvolte**. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, e diritto di recesso, eventualmente inserite nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nel secondo trasferimento temporaneo. Sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

Art. 103

Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico

1. La cessione temporanea del contratto con il/la calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:

- a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;
- b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
- c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof”.

La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla

calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività della cessione.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

- a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;
- b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;
- c) la società cessionaria stipuli con il/**la** calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."

L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal/**dalla** calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4 bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva e **nei casi previsti al successivo comma 8**, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/**della** calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

- a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del/**della** calciatore/calciatrice;
- b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal/**dalla** calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;
- c) la società cedente stipuli con il/**la** calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";
- d) la società cessionaria stipuli con il/**la** calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quella di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti

temporali previsti per i contratti degli/delle “apprendisti/e prof.”.

Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

4 *ter*. Ciascuna società di Serie A, Serie B e Serie C, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:

- fino a otto calciatori “professionisti” e/o “apprendisti prof”, acquisiti a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC;
- fino a otto “calciatori professionisti” e/o “apprendisti prof”, trasferiti a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC.

Ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:

- fino a sei calciatrici “professioniste” e/o “apprendiste prof”, acquisite a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC;
- fino a sei calciatrici “professioniste” e/o “apprendiste prof”, trasferite a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC.

Non sono soggette a limitazioni numeriche le cessioni temporanee di contratto dei/delle calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof” che hanno meno di 23 anni di età al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva.

Indipendentemente dall’età, nessuna società può avere contemporaneamente:

- più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof”, acquisiti/e a titolo temporaneo da uno stesso club;
- più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof” trasferiti/e a titolo temporaneo ad uno stesso club.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono adottare ulteriori regole per disciplinare le modalità d’impiego dei/delle calciatori/calciatrici trasferiti/e a titolo temporaneo.

6. Non è consentita la cessione, temporanea o definitiva, del contratto con il/**la** calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof.” già oggetto di altra cessione temporanea, a meno che questa non sia stata risolta.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un’ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell’originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del/**della** calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall’esercizio o meno della stessa facoltà, e che:

- a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;
- b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il/**la** calciatore/**calciatrice** un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso.

Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli/delle “apprendisti/e prof.”.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d’accordo tra loro e con il consenso del/**della** calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

- a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista,

“apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall’Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.

In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

Norme transitorie

1. Le modifiche ai commi 1, 5 e 6 entrano in vigore il 1° luglio 2025.

2. Le cessioni temporanee di contratto con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” effettuate prima del 1° luglio 2025, ad esclusione dei contratti preliminari riferiti alla stagione sportiva 2025/2026, hanno efficacia fino alla loro naturale scadenza ma sono da conteggiare nei limiti numerici previsti al successivo punto 3.

3. Il comma 4 *ter* entra in vigore il 1° luglio 2025, ad eccezione del suo primo paragrafo (relativo al limite degli 8 calciatori e delle 6 calciatrici), che entra in vigore il 1° luglio 2027.

Nelle more dell’entrata in vigore del primo paragrafo dell’art. 4 *ter*:

- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a dieci calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” **da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC;** e
- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a nove calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” **da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC;** e
- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a otto calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” **da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC;** e
- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a sette calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” **da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC.**

Art. 117

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof”

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” determina la decadenza del tesseramento dal giorno indicato nel portale telematico.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal

contratto, dall'Accordo Collettivo e da Norme Federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale **di un rapporto contrattuale instaurato a titolo definitivo** risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il/la calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

3 *bis*. La risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici "professionisti/e" o "apprendisti/e prof" tesserati/e a titolo temporaneo, intervenuta per cause diverse da quelle di cui all'articolo 103 bis, determina il diritto del/della calciatore/calciatrice di ottenere il ripristino dei rapporti con l'originaria società cedente, da richiedersi mediante la compilazione dell'apposito modulo da depositare presso la Lega di appartenenza di quest'ultima. In tal caso:

- a) **le eventuali clausole relative all'obbligo di riscatto con condizione non ancora verificatasi, opzione e controopzione sono risolte di diritto;**
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati;
- c) **ai fini dell'utilizzazione sportiva la richiesta di reintegro dovrà essere depositata** nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale;
- d) è fatto salvo il diritto dell'originaria società cedente di ottenere il risarcimento del danno derivante dall'obbligo di reintegro anticipato del/della calciatore/calciatrice. Il risarcimento non potrà essere inferiore alla retribuzione contrattualmente dovuta al/alla calciatore/calciatrice per il periodo intercorrente tra la data di reintegro e la scadenza originaria del trasferimento temporaneo.

4. Il/la calciatore/calciatrice "non professionista" che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da "professionista" o "apprendista prof" e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da "non professionista" fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un/una calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato di Serie C al Campionato Nazionale di Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l'assunzione della qualifica di "non professionista". Il/la calciatore/calciatrice già tesserato/a come "professionista", quello/a già tesserato/a come "apprendista prof" e quello/a già tesserato/a come "giovane di serie", al/alla quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.



COMUNICATO UFFICIALE N. 405
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali n. 385/AA, 386/AA e 387/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 385/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 367 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Gabriele RIZZI avente ad oggetto la seguente condotta:

Gabriele RIZZI, all'epoca dei fatti allenatore iscritto all'albo del settore tecnico, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso risposto alle frasi offensive rivolte nei suoi confronti dal sig. Igor Galimberti, durante una conversazione via WhatsApp nella quale il Rizzi chiedeva notizie circa la possibilità di seguire dei corsi di aggiornamento per allenatori in presenza organizzati dall'A.I.A.C. di Monza Brianza presso la quale il sig. Galimberti rivestiva la carica di consigliere.

Nello specifico il sig. Rizzi durante tale conversazione avvenuta in data 16 dicembre 2022, rispondendo alla frase ingiuriosa scrittegli dal sig. Igor Galimberti, replicava scrivendo altrettante frasi dal contenuto offensivo. Il tutto come confermato dagli screenshot dei messaggi relativi alla conversazione stessa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Gabriele RIZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 23 (ventitre) giorni di squalifica per il Sig. Gabriele RIZZI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 386/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 378 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Sante SQUILLACE, Giuseppe USSIA e della società FC TORINESE 1894 ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sante SQUILLACE, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Torinese 1894 ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel mese di ottobre 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato Juniores Under 17 Provinciale di Torino al sig. Ussia Giuseppe, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Giuseppe USSIA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società F.C. Torinese 1894 ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel mese di ottobre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società F.C. Torinese 1894 ASD militante nel girone B del campionato Juniores Under 17 Provinciale di Torino, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

FC TORINESE 1894 ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Sante Squillace ed Giuseppe Ussia all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Sante SQUILLACE,
 - Sig. Giuseppe USSIA,
 - Società FC TORINESE 1894 ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sante Squillace;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Sante SQUILLACE,

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe USSIA,
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società FC TORINESE 1894 ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 387/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 392 pfi 24-25 adottato nei confronti della società ASD TRASTESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD TRASTESE CALCIO, per responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sostenitori della propria squadra i quali, al termine della gara *A.S.D. Trastese Calcio - A.S.D. Andrea D'Oria* del 2.11.2024 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, hanno fatto ingresso nella zona antistante gli spogliatoi dell'impianto sportivo ed unitamente al sig. Vincenzo Loprestini, calciatore tesserato per la A.S.D. Trastese Calcio, hanno aggredito con reiterati calci e pugni i sigg.ri Nicolò Strada, calciatore e vice presidente della A.S.D. Andrea D'Oria, ed Alessio Strada, dirigente tesserato per la stessa;

a titolo, inoltre, di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vincenzo Loprestini così come precedentemente descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società ASD TRASTESE CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele Lastrico;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD TRASTESE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina